



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n. 271)  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
e il Trasporto Intermodale  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II



Alla Provincia di Bologna  
Settore Viabilità  
Servizio Manutenzione Strade  
Ufficio Trasporti Eccezionali  
Via Malvasia, 4  
40131 Bologna

Oggetto:- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Quesito. Rif. prot. n. 279031 del 02.07.2008.

Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, si richiamano integralmente le norme dettate dall'art. 10 c. 1, c. 2 lett. a), b), c. 2-bis e c. 17 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), e dagli artt. 13 c. 2 A), B) lett. e) e f), c. 3 e c. 4, e 18 cc. 1, 3, 4 e 5 del connesso Regolamento di esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495/1992).

Dal combinato disposto delle norme sopra elencate, a parere di questo Ufficio, discende quanto segue.

1) Il trasporto di blocchi di pietra naturale, di coils e laminati grezzi, ad eccezione dei transiti sulle strade di tipo A ex art. 2 c. 2 del Codice, ha titolo al rilascio dell'autorizzazione periodica, valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo, ex art. 13 c. 2 B), lett. e) e f), del Regolamento.

Nell'ambito di tale autorizzazione è consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo d'usura ex art. 18, cc. 4 e 5 lett. a), del Regolamento, se il richiedente non è in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, nè i singoli itinerari, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.

Se invece vengono compiuti percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili è consentita la valutazione forfettaria di cui all'art. 10 c. 2 bis del Codice.

2) Il trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature complesse per l'edilizia, che eccede i limiti di massa ex art. 62, ovvero che eccede congiuntamente i limiti di sagoma e massa ex artt. 61 e 62 del Codice, non ha titolo al rilascio dell'autorizzazione periodica; questa può peraltro essere rilasciata, ai sensi dell'art. 13, c. 2 A), del Regolamento, solo se il veicolo e il trasporto è eccezionale per dimensioni ex art. 61, ma non per masse ex art. 62, del Codice, e se, tra le altre, non ricorrono le condizioni per l'imposizione della scorta.

Al di fuori di quanto previsto dall'art. 13, c. 2 A), del Regolamento, il trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature complesse per l'edilizia ha titolo al rilascio dell'autorizzazione multipla ex art. 13, c. 3, ovvero dell'autorizzazione singola ex art. 13, c. 4, del Regolamento, secondo che, in ciascun viaggio, rimangano o meno invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto, con le precisazioni di cui al medesimo art. 13, c. 7.


Nell'ambito dell'autorizzazione multipla è consentita la valutazione forfettaria di cui all'art. 10 c. 2 bis del Codice.

Nell'ambito dell'autorizzazione singola l'indennizzo di usura deve essere corrisposto con le modalità di cui all'art. 18 c. 1 ovvero c. 3 del Regolamento.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr.Ing. Francesco MAZZIOTTA)





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n. 271)  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II



Alla Provincia di Bologna  
Settore Viabilità  
Servizio Manutenzione Strade  
Ufficio Trasporti Eccezionali  
Via Malvasia, 4  
40131 Bologna

Oggetto:- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Quesito. Rif. prot. n. 337134 del 20.08.2008.

Con riferimento al quesito proposto con la nota in riscontro, e alla precedente nota di questo Ufficio, prot. n. 63727 del 31.07.2008, si precisa quanto segue.

Per percorso ripetitivo deve intendersi quello che prevede sempre una medesima origine, una medesima destinazione, e le medesime tratte stradali tra questi comprese.

Solo in tal caso l'indennizzo di usura può essere corrisposto in misura forfettaria ai sensi dell'art. 10 c. 2-bis del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 13 c. 6, il legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto deve allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione di responsabilità attestante il rispetto di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16, tra le quali, in particolare, il percorso da seguire, e che prima dell'inizio di ciascun viaggio il titolare dell'autorizzazione deve accertarsi della percorribilità delle strade o dei tratti di strade oggetto della stessa, come disposto dall'art. 17 c. 5.

Conseguentemente l'ente proprietario è in possesso di tutti gli elementi necessari alla verifica di quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, da effettuarsi anche mediante controlli su strada, eseguiti autonomamente o con la collaborazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 c. 1 del Codice.

Si rammenta infine che la tutela e il controllo sull'uso della strada sono ricompresi tra i servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 c. 1. lett. c) del Codice, e che tali servizi possono essere espletati anche dal personale, appositamente qualificato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, degli uffici competenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni, limitatamente alle strade o ai tratti di strade affidate alla loro sorveglianza, a norma dell'art. 12 c. 3 lett. b) e c) del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)